



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per il Clima e l'Energia

DEC ETS - REGISTRAZIONE  
Prot. 0000028 CLE del 24/02/2017

**Deliberazione n. 15/2017**

**MODIFICA DELLA QUANTITA' DELLE EMISSIONI ANNUALI RIPORTATE NEL  
REGISTRO PER L'ANNO 2015 PER L'IMPIANTO AUTORIZZATO AD EMETTERE  
GAS AD EFFETTO SERRA CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1591.**

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante "*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*" (di seguito D. Lgs. 30/2013)" e, in particolare, l'articolo 23, recante "*Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito*" nonché l'art. 32 comma 3 che identifica il 30 aprile di ogni anno quale termine per adempiere agli obblighi di restituzione;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "*Regolamento 601/2012*", ed in particolare l'Art 70 "*Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente*";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, ed in particolare l'art. 35 paragrafo 6 che recita "*L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l'impianto o l'operatore aereo interessato per un determinato anno*";

**VISTA** la Deliberazione 27/2013 del 13 novembre 2013 recante adempimenti di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTA** la comunicazione delle emissioni 2015 dell'impianto aut. N. 1591, trasmessa dal gestore in data 11 marzo 2016, riportante un quantitativo di emissioni pari a 39773 tCO<sub>2</sub>e;

**VISTO** che il quantitativo di emissioni riportato nella dichiarazione di verifica 2015 ed immesso sul Registro per l'impianto aut. N. 1591 non coincide con quello della comunicazione, essendo pari a 39733 tCO<sub>2</sub>e;

**VISTA** la nuova comunicazione delle emissioni e la relativa dichiarazione di verifica trasmesse dal gestore dell'impianto 1591 in data 27 luglio 2016 riportanti un quantitativo annuo di emissioni pari a 39773 tCO<sub>2</sub>e;

**RITENUTO** opportuno procedere con la correzione del numero di quote di emissione inserite sul registro per l'anno 2015 per l'impianto aut. n. 1591,

**CONSIDERATA** la comunicazione trasmessa ad ACCREDIA in data 22 Febbraio 2017 Prot.0001965 ai sensi dell'art. 72 de Regolamento 600/2012

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 21 febbraio 2017,

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del Regolamento 389/2013, si dispone la rettifica del dato emissivo 2015 annotato nel Registro dell'Unione, relativamente all'impianto autorizzato con n. 1591 del gestore Gemmo S.p.a., da 39733 tCO<sub>2</sub>e a 39773 tCO<sub>2</sub>e.

### **Articolo 2**

L'Amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione provvede all'annotazione della rettifica di cui all'articolo 1.

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Caretoni

